

CHIARIMENTO SUL PERIMETRO DELLA BASE IMPONIBILE IN ASSENZA DI STABILE

*Personale all'estero, deduzione Irap confermata*

La società che si avvale di personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ma impiegato stabilmente all'estero, in assenza di una stabile organizzazione all'estero, ai fini Irap può dedurre il costo complessivo del personale assunto sul territorio nazionale con contratto a tempo indeterminato ma impiegato all'estero, anche in assenza di una stabile organizzazione, ma nel rispetto del principio di inerenza.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, con la risposta n. 95/2026, sulla deducibilità del personale assunto in Italia ma impiegato all'estero ai fini del tributo regionale (Irap).

La società istante ha presentato un interpello finalizzato a ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione del combinato disposto degli articoli 5 e 11 del dlgs 446/1997 (istitutivo dell'Irap), tenendo conto che la stessa è una datrice di lavoro residente in Italia che non dispone di sedi o stabili organizzazioni all'estero; la criticità era rappresentata dalla possibilità di dedurre, ai fini Irap, il costo del lavoro relativo al personale dipendente, assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ma impiegato all'estero.

La società ha evidenziato che la propria attività viene svolta tramite team specializzati, che operano nel mercato globale della gestione e governance di altri soggetti in più Paesi, sia appartenenti all'UE sia extracomunitari.

L'attività esercitata è svolta tramite l'impiego di personale dipendente, assunto in Italia, ma che presta la propria opera sia in Italia sia all'estero, dovendo ulteriormente considerare che il personale che opera all'estero, regolarmente inquadrato ai fini giuridici e contributivi in Italia, è assunto a tempo indeterminato e svolge la propria attività senza la necessità di un ufficio o di una stabile organizzazione.

L'istante evidenzia inoltre che l'amministrazione finanziaria ha adottato negli anni un'interpretazione di tipo formale, secondo cui l'esclusione dalla base imponibile Irap è ammessa esclusivamente nei casi in cui l'attività all'estero sia esercitata per il tramite di una stabile organizzazione estera, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del dlgs 446/1997 (circ. 263/1998), e si sia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi.

La società istante, quindi, rileva che l'orientamento, che subordina la deducibilità del valore estero alla presenza di una stabile organizzazione, non è stato successivamente modificato dalla stessa amministrazione e trova conferma anche nelle istruzioni ai modelli dichiarativi.

Pertanto, in base all'impostazione indicata, la società sostiene che, in assenza di una stabile organizzazione all'estero, l'intero valore della produzione, sebbene generato fuori dal territorio italiano, deve essere tassato ai fini Irap, con la conseguente deducibilità, dalla base imponibile, dei costi sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato che presta la propria attività lavorativa all'estero, specificando che tutti i ricavi, in assenza di una stabile organizzazione all'estero, sarebbero imponibili in Italia.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta, conferma che un soggetto passivo, residente in Italia ma che svolge all'estero la propria attività, senza una stabile organizzazione, è assoggettato al tributo regionale in relazione all'intero valore della produzione netta, ovunque la stessa sia svolta (in Italia o all'estero), ma afferma ulteriormente che, sulla base della modifica introdotta al comma 4-octies dell'art. 11 del decreto Irap, il legislatore ha inteso razionalizzare il quadro delle norme che determinano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, riformulando la disposizione che regola la deduzione del costo del lavoro prestato con rapporto a tempo indeterminato.

Con l'introduzione di dette modifiche, quindi, sono state abrogate le deduzioni speciali preesistenti, applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di semplificare la determinazione del valore della produzione e l'attività di compilazione dei modelli dichiarativi.

Pertanto, per il caso analizzato, l'Agenzia delle entrate, tenuto conto del dettato letterale delle disposizioni appena richiamate, ritiene che, alla luce anche delle ulteriori indicazioni fornite dall'istante, la società possa legittimamente dedurre, dalla base imponibile dell'Irap, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all'estero, senza una stabile organizzazione, ma nel pieno rispetto del principio di inerenza.

**Fabrizio G. Poggiani**

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30527 - L.1763 - T.1746

